

cordi regionali con le farmacie ed una stima del numero di somministrazioni che si effettueranno nelle stesse per l'anno 2022;

Considerata l'imprevedibilità dell'evoluzione della situazione pandemica, la conseguente incertezza sull'andamento della campagna vaccinale e l'indisponibilità di dati che consentano una stima attendibile sul numero di somministrazioni che saranno effettuate nelle farmacie nell'anno 2022;

Considerata inoltre, la necessità di ripartire le risorse in modo equo e di garantirne un efficiente utilizzo adottando in via precauzionale un criterio di ripartizione a piè di lista;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le province autonome;

Acquisita altresì, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, pari a euro 4.800.000 per l'anno 2021, di cui all'art. 12 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Per l'anno 2022, le risorse di cui al precedente art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base delle somministrazioni di vaccini anti SARS-CoV-2 effettuate alla data del 30 settembre 2022.

2. Qualora il numero delle somministrazioni erogate sull'intero territorio nazionale, ricavato dalla rendicontazione di cui al successivo art. 3, ecceda il numero delle somministrazioni rimborsabili con lo stanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 800.000, la ripartizione avverrà in modo proporzionale, tenuto conto del rapporto tra il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia ed il numero di somministrazioni rimborsabili.

Art. 3.

Riparto delle risorse

1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, entro il termine perentorio del 15 otto-

bre 2022 il resoconto dettagliato delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 effettuate in farmacia nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2022.

2. Il Ministero della salute, verificata la coerenza dei dati trasmessi anche attraverso le informazioni presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, entro il successivo 30 novembre, eroga alle regioni e province autonome le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei criteri individuati nell'art. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2672

22A06085

DECRETO 11 ottobre 2022.

Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 3 ottobre 1996, n. 232, integrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile



1996, in materia di animali pericolosi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 15 maggio 2001, n. 111;

Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra gli esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o di forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo medesimo che, in deroga al predetto art. 3, comma 1, dispone che la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, individua fra i criteri per la composizione dell'elenco delle specie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo medesimo, il rischio sa-

nitario, il rischio per la biodiversità e la compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche;

Acquisito il parere del Ministero della transizione ecologica in data 11 agosto 2022;

Acquisita in data 2 settembre 2022 la valutazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) attraverso una lista nella quale sono stati attribuiti ad ogni specie animale selvatica esotica presente in Italia e ad ogni specie animale selvatica esotica che potenzialmente potrebbe essere introdotta in Italia, dei punteggi per ogni criterio ritenuto utile ai fini della predisposizione dell'elenco allegato al presente decreto, tra cui in particolare il rischio per la biodiversità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;

Considerato che l'importazione, la detenzione e la commercializzazione delle specie animali individuate mediante l'elenco allegato al presente decreto, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, non costituiscono un rischio sanitario, né un rischio per la biodiversità o per la compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche delle specie stesse;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle specie animali oggetto di deroga ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei progressi delle conoscenze scientifiche e della evoluzione del rischio sanitario e, comunque, almeno ogni cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. È adottato l'elenco degli animali da compagnia appartenenti alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione, in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.

2. L'elenco di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.

Art. 2.

Criteri

1. L'elenco delle specie animali di cui all'allegato 1 è stato predisposto secondo le attuali conoscenze scientifiche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità e alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.

2. L'elenco delle specie animali di cui all'allegato 1 è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2725

ALLEGATO I

Nome scientifico	Nome comune
1. <i>Proterorhinus semilunaris</i>	<i>Western tubenose goby</i>
2. <i>Chromodoris quadricolor</i>	<i>Nudibranchio pigiama</i>
3. <i>Acanthurus chirurgus</i>	<i>Doctorfish</i>
4. <i>Acanthurus coeruleus</i>	<i>Blue tang surgeonfish</i>
5. <i>Pomacanthus maculosus</i>	<i>Yellowbar angelfish</i>
6. <i>Zebrafish xanthurum</i>	<i>Yellowtail tang</i>

22A06190

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 settembre 2022.

Disciplina dei dispositivi *countdown* da applicare ai semafori stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 158 a 168 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto l'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti

semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo;

Vista la norma europea armonizzata UNI EN 12368:2015 inerente: «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche»;

Vista la norma volontaria nazionale UNI/TR 11390:2010 «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti minimi»;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, recante «Caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici»;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 196654 del 26 luglio 2019 che indica la necessità di una revisione del decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, e la conseguente notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di norma per la disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici;

Vista l'analisi dei risultati delle sperimentazioni già concesse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili negli ultimi anni relative all'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici;

Considerato che tecnicamente il dispositivo *countdown* potrebbe essere applicato a tutte le fasi semaforiche, e quindi abbinato a tutte le lanterne semaforiche di luce rossa, gialla e verde, ma, in coerenza con il principio di carattere generale dell'essenzialità della segnaletica stradale, nonché in considerazione della difficile leggibilità dei dispositivi *countdown* da parte degli utenti dei veicoli a motore durante la marcia, e soprattutto tenuto conto delle controindicazioni, in termini di sicurezza, della potenziale riduzione dei tempi di reazione degli utenti dei veicoli a motore all'accendersi della luce verde, l'installazione dei dispositivi *countdown* deve essere prevista con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla e solo in particolari casi con le lanterne veicolari;

Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, risulta necessario prevedere l'obbligo dell'installazione dei dispositivi *countdown* in determinati ambiti maggiormente critici;

Considerato che i dispositivi *countdown* sono parte integrante dei semafori stradali e, quindi, rientrano nell'insieme dei segnali stradali luminosi, ad essi si applica la disciplina degli articoli 142 e 208 del Codice della strada, in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 9 febbraio 2022 e trasmesso con atto n. 686-II (SC).8;

